



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

## IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTI** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell’imposta di bollo”*, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

**VISTA** la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l’articolo 29;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

**VISTA** la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante *“Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, recante *“Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dimissione dall’attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTO** l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

**VISTO** l’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

**VISTO** l’articolo 28, della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

**VISTO** il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni,

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **Reclutamento degli allievi finanziari atleti.**

##### **Ambito di applicazione**

1. Con la presente determinazione, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di arruolamento, le modalità di accertamento dei requisiti, la composizione della commissione, l'individuazione dei titoli da valutare e i punteggi massimi a essi attribuibili, nonché le modalità di formazione delle graduatorie uniche di merito, nella procedura di selezione per il reclutamento di allievi finanziari da destinare al Centro Sportivo della Guardia di finanza, in qualità di atleti.
2. Gli aspiranti che svolgono attività agonistica nelle discipline sportive di cui all'allegato 1, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'arruolamento di allievi finanziari atleti.
3. La disponibilità dei posti, ripartita per contingente ordinario e contingente di mare, è definita, annualmente, per ciascuna disciplina sportiva con apposita determinazione del Comandante Generale.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
5. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva ordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, compatibilmente con la disponibilità di posti per la disciplina sportiva praticata. In relazione a particolari necessità e nei limiti di cui al comma 3, il Centro Sportivo può richiedere al Comando Generale, per il tramite gerarchico, di indire una procedura selettiva straordinaria cui ammettere, altresì, gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
6. La procedura di selezione prevede:
  - a) la valutazione dei titoli;
  - b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
  - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

**Art. 2****Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura**

1. Possono partecipare alla procedura di selezione di cui all'articolo 1 i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
  - a) godano dei diritti civili e politici;
  - b) abbiano, alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno di riferimento, compiuto:
    - (1) il diciassettesimo anno e non superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età, se candidati per le discipline sportive tiro a segno, tiro a volo e vela;
    - (2) il diciassettesimo anno e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età, se candidati per le discipline sportive atletica leggera, judo, karate, nuoto, tuffi, scherma, sci alpino, sci fondo invernale, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga e short track;
    - (3) il diciottesimo anno e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età, se candidati per le discipline sportive canoa e canottaggio.

Il limite anagrafico massimo di cui ai punti (2) e (3) è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino al 30 giugno stesso (ovvero fino al successivo 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria), comunque non superiore a tre anni, per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
  - c) abbiano, se minorenni all'atto della data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  - d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
  - e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
  - g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
  - h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;

- i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
  - l) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - m) abbiano ottenuto, qualora già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), e) ed f), devono essere posseduti alla data del 30 giugno (ovvero del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell'anno di riferimento e alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza, pena l'esclusione dalla procedura reclutativa.

### Art. 3

#### Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Dal 1° gennaio di ciascun anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Le istanze di partecipazione presentate sino al:
- a) 30 giugno dell'anno di riferimento, sono considerate ai fini della partecipazione alla procedura ordinaria;
  - b) 31 ottobre dell'anno di riferimento, sono considerate ai fini della partecipazione all'eventuale procedura straordinaria.
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione alla quale dovranno essere allegare, mediante l'apposita funzione *upload*, le scansioni:
- a) del *curriculum* personale costituito da documenti ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali e dai Comitati Regionali, attestanti i risultati conseguiti in ambito internazionale e nazionale;
  - b) della "tessera" rilasciata dalla Federazione competente, da cui risulti la società sportiva di provenienza.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
- a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
  - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenni dovrà:

- a) registrarsi al portale utilizzando il proprio codice fiscale e indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore;
- b) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del candidato e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale, dovrà essere scansionato e caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.

Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avrà cura di scansionare, su un unico *file*, i relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.

Il sistema consentirà, quindi, di verificare il corretto inserimento dei *file* richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.

5. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda (30 giugno in caso di partecipazione alla procedura ordinaria, ovvero il 31 ottobre per quella straordinaria) e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e della documentazione di cui al precedente comma 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoatleti@pec.gdf.it* entro il 30 giugno in caso di partecipazione alla procedura ordinaria, ovvero il 31 ottobre per quella straordinaria.

Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenni, il modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale. L'istanza dovrà essere corredata, in tal caso, dalla fotocopia fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.

7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoatleti@pec.gdf.it*.

**Art. 4**  
**Elementi da indicare nella domanda**

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
  - a) la disciplina sportiva agonistica e la specialità/categoria/classe per la quale intende concorrere, scelta tra quelle di cui all'allegato 1;
  - b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
  - c) il possesso della cittadinanza italiana;
  - d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
  - e) di godere dei diritti civili e politici;
  - f) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
  - g) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - h) il titolo di studio di cui è in possesso;
  - i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
  - l) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
  - m) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
  - n) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
  - o) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, tra quelli richiamati nella tabella "L" dell'allegato 3 e dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'articolo 16 nonché di quelli stabiliti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente determinazione e, in particolare, degli articoli 11 e 16, concernenti le modalità di valutazione dei titoli posseduti e della notifica delle graduatorie uniche di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
  - a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

## **Art. 5**

### **Cause di archiviazione e istruttoria della domanda di partecipazione**

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'articolo 1, comma 5, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
  - a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenni, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
  - b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento, ovvero incomplete di taluno dei documenti o dichiarazioni prescritti;
  - c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste.
2. Il Centro di Reclutamento, verificata la regolarità e la completezza delle domande di partecipazione per le discipline sportive messe a concorso nell'anno di riferimento presentate entro il 30 giugno di ogni anno (ovvero entro il successivo 31 ottobre, in caso di indizione della procedura selettiva straordinaria), le invia – corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) – al Centro Sportivo che provvede a:
  - a) esprimere un parere in ordine alla compatibilità tra la disciplina sportiva per la quale il candidato ha presentato domanda e quelle previste all'articolo 1, commi 2, 3 e 5;
  - b) stilare, per quelle ritenute compatibili, una relazione tecnica, sulla base della quale la Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), provvede all'attribuzione ai titoli sportivi dell'eventuale punteggio previsto nelle tabelle in allegato 3 e alla valutazione, nell'ambito della specialità per la quale il candidato concorre, di quelle gare particolarmente competitive, utili a meglio definire il livello del candidato, avuto riguardo all'età e al *curriculum* nel suo complesso.
3. Il parere e/o la relazione tecnica di cui al comma 2 sono sottoscritti dal competente Comandante di Nucleo atleti, dal Comandante del Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle" nonché dal Comandante del Centro Sportivo e restituite al Centro di Reclutamento, unitamente alla documentazione di cui al comma 2, per le successive incombenze.
4. Decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), tutte le istanze di partecipazione alla procedura selettiva ordinaria e/o straordinaria presentate nell'anno di riferimento per una disciplina sportiva diversa da quelle di cui all'allegato 1 oppure diversa da quelle annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento.
5. I provvedimenti di archiviazione di cui al presente articolo sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
  - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

6. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

### **Art. 6 Documentazione**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
  - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
  - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
  - c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. Gli aspiranti ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'articolo 12, hanno l'onere di presentare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di cui alla tabella "L" dell'allegato 3 e/o preferenziali previsti al successivo articolo 16 nonché all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.191.

I suddetti titoli preferenziali e/o maggiorativi per i quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

## **Art. 7**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, annualmente nominata con determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
  - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, per la valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie uniche di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza di cui uno in forza al Centro Sportivo, membri;
  - b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza, da almeno due ufficiali medici, e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana membri;
  - c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza, da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), e da un medico appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana, membri;
  - d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), possono avvalersi, durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

## **Art. 8**

### **Adempimenti delle Sottocommissioni**

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dalla presente determinazione e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

## **Art. 9**

### **Esclusione dalla procedura reclutativa**

1. Con provvedimento del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui alla presente determinazione.

2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
  - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

### **Art. 10**

#### **Documento di identificazione**

1. A ogni visita o prova d'esame i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

### **Art. 11**

#### **Valutazione dei titoli**

1. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Con riferimento ai titoli di studio, alle benemeritenze e ricompense, la Sottocommissione di cui al comma 1 provvede all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione previsti dalla tabella "L" in allegato 3.
3. Con riferimento ai titoli sportivi, la predetta Sottocommissione provvede:
  - a) alla valutazione dei risultati ottenuti dai candidati, almeno nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva ordinaria o straordinaria, in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, nonché di altre competizioni che siano al minimo di livello nazionale;
  - b) all'attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, dei punti di valutazione nei limiti massimi fissati dalle tabelle "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I" in allegato 3, tenendo conto delle proposte formulate con la relazione tecnica prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella valutazione dei titoli sportivi, il punteggio minimo di:
  - a) 30 per l'atletica leggera, la vela, il tiro a volo, il tiro a segno, la canoa, lo sci alpino, lo sci fondo invernale, il biathlon, il salto con gli sci, la combinata nordica, il bob, il pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga, lo short track, il judo e il karate;
  - b) 40 per il nuoto e i tuffi;
  - c) 50 per il canottaggio;
  - d) 60 per la scherma.
5. I candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dal comma 4 sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

6. I candidati che non raggiungono il punteggio minimo previsto sono considerati non idonei ed esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è comunicato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al comma 6, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
  - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

### **Art. 12** **Accertamento dell'idoneità psico-fisica**

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
  - a) da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
  - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto dal comma 5 sono eseguiti i seguenti esami e visite:
  - a) visita medica generale;
  - b) esame delle urine ed ematochimici;
  - c) visita neurologica;
  - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
  - e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione della procedura di selezione.

5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai sensi del comma 4.

In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 10.

7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento al momento della comunicazione di non idoneità da parte della Sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
- b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Finanziari – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it) purché:

- (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
- (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione:

- (3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;

(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di Reclutamento.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5.

8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
9. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
  - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
  - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento della successiva fase concorsuale.
10. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
  - a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
  - b) positività alle sostanze psico-attive, accertato anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello;
  - c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
  - a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 10, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
  - b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dalla procedura.
14. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

**Art. 13****Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento**

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
  - a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
  - b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
  - c) *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
  - d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di Reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;

- e) certificato medico (*format* in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dalla procedura reclutativa.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
  - a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
  - b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopraindicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dalla procedura qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre la data di redazione delle graduatorie uniche di merito, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

- a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
  - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dalla procedura reclutativa.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

#### **Art. 14**

##### **Accertamento dell'idoneità attitudinale**

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale secondo le modalità comunicate dal Centro di Reclutamento.
2. L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale si svolge secondo le modalità previste nella relativa determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicata sul sito internet del Corpo *www.gdf.gov.it* ed è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
  - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
  - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

#### **Art. 15**

##### **Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove selettive**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma

1, lettere b), c) e d), hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoatleti@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova selettiva ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

### **Art. 16**

#### **Graduatorie uniche di merito**

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), redige graduatorie uniche di merito, distinte per contingente, disciplina e specialità/categoria/classe.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità al termine delle fasi concorsuali.
3. Ciascuna graduatoria si ottiene sommando i punti attribuiti ai singoli candidati nella valutazione dei titoli, secondo le modalità di cui all'articolo 11.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.191.
6. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura reclutativa (30 giugno in caso di partecipazione a quella ordinaria, ovvero il 31 ottobre per quella straordinaria).

La certificazione attestante il possesso dei titoli maggiorativi di cui alla tabella "L" dell'allegato 3 e/o preferenziali deve essere prodotta secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

7. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. Le citate graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

9. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 4, sono incorporati i candidati che, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, sono compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna disciplina sportiva e specialità/categoria/classe.

I candidati già in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno far pervenire al Centro di Reclutamento, copia:

- a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
- b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso cui saranno aggregati, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

10. I posti, eventualmente, rimasti scoperti per rinuncia o per mancanza di candidati dichiarati idonei possono essere colmati mediante l'indizione, nello stesso anno, della procedura di selezione straordinaria prevista dall'articolo 1, comma 5.

#### **Art. 17**

##### **Mancata presentazione dei vincitori**

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per l'incorporamento, è considerato rinunziatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato al Comandante del Centro Sportivo della Guardia di finanza che provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione, dandone comunicazione al Centro di Reclutamento e alla Legione Allievi della Guardia di finanza.

#### **Art. 18**

##### **Spese di partecipazione alla procedura**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 19**

##### **Sito *internet*, informazioni utili e modalità di notifica**

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e sul sito *internet* [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it).
2. Laddove non diversamente disciplinato dalla presente determinazione, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti alla procedura reclutativa saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui al precedente articolo 3.

**Art. 20**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura reclutativa o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
  - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* [urp@gdf.it](mailto:urp@gdf.it) o di posta elettronica certificata [urp.reclutamento@pec.gdf.it](mailto:urp.reclutamento@pec.gdf.it).  
Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma, via delle Fiamme Gialle, 18/22 - *e-mail*: [rm0300001@gdf.it](mailto:rm0300001@gdf.it); posta elettronica certificata [rm0300000p@pec.gdf.it](mailto:rm0300000p@pec.gdf.it);
  - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* [rpd@gdf.it](mailto:rpd@gdf.it) o di posta elettronica certificata [rpd@pec.gdf.it](mailto:rpd@pec.gdf.it);
  - c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dalla procedura di reclutamento;
  - d) il trattamento dei dati personali:
    - (1) è finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 nonché alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
    - (2) è limitato a quanto “*necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico*” (art. 6, par. 1, lett. e, del RGPD) e, relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” (art. 9, par. 2, lett. b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;
    - (3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dalla presente determinazione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;

- (4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- (5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito della presente determinazione ovvero da norme di legge o regolamenti e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
- (6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d), e 4, del RGPD;
- e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
- f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha il diritto di:
- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
- L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza).
- b) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 21**

### **Disposizioni finali**

1. La presente determinazione, che si applica a partire dalla data di pubblicazione sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e sul sito *internet* [www.gdf.gov.it.](http://www.gdf.gov.it), sostituisce l'analogo provvedimento n. 72350, datato 11 marzo 2015.
2. Fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 2 della presente determinazione, le domande di partecipazione presentate sino alla data di cui al precedente comma 1 con le modalità di cui alla citata determinazione n. 72350/2015 sono considerate comunque valide ai fini della partecipazione alla procedura ordinaria ed eventualmente straordinaria per l'anno 2019 previa acquisizione da parte del Centro di Reclutamento di apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati con la quale gli stessi:
- a) specificano per quale tra le discipline e specialità/categorie/classi di cui all'allegato 1 della presente determinazione intendono partecipare;

- b) attestano di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente determinazione e, in particolare, degli articoli 11 e 16, concernenti le modalità di valutazione dei titoli posseduti e della notifica delle graduatorie uniche di merito.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione costituisce rinuncia alla partecipazione alla procedura reclutativa salvo la presentazione dell'istanza secondo le modalità e nei tempi di cui all'articolo 3 della presente determinazione.

Roma, 25 giugno 2019.

F.to  
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)